

---

## CONSULENZA TRIBUTARIA E SOCIETARIA

Milano, 20 Gennaio 2015

A tutti i Clienti dello Studio  
LORO SEDI

Circolare N. 6/2015

**Oggetto: LEGGE DI STABILITA' 2015 (LEGGE N. 190/2014) - NOVITA' FISCALI IN  
TEMA DI IMPOSTE DIRETTE PER LE PERSONE FISICHE**

### INDICE

1) Riqualificazione energetica e ristrutturazioni.....	2
1.1) <i>eco bonus</i> .....	2
1.2) <i>ristrutturazioni edilizie</i> .....	2
1.3) <i>interventi anti-sismici</i> .....	3
1.4) <i>bonus mobili</i> .....	3
2) "Bonus Bebè".....	4
3) Stabilizzazione del bonus "80 euro".....	4
4) Erogazioni liberali alle Onlus.....	5
5) Imposizioni su fondi pensione e Tfr.....	5
6) "Rivalutazione" terreni e partecipazioni.....	5
7) Esenzione Irpef polizze caso morte.....	6
8) Franchigia di esenzione dei lavoratori dipendenti "frontalieri".....	6

# Studio Colella Associato

Con la presente circolare sottoponiamo alla Vostra attenzione alcune delle principali novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2015 (L. n. 190/2014).

Quanto segue riguarda **esclusivamente** le persone fisiche.

## **1) RIQUALIFICAZIONI ENERGETICHE E RISTRUTTURAZIONI**

### **1.1) Eco-bonus**

L'art. 1, co. 47, della Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) **estende fino al 31 dicembre 2015 la detrazione d'imposta al 65% per gli interventi di riqualificazione energetica.**

La predetta detrazione si applica, sempre nella misura del **65%**, pure alle **spese documentate**, rimaste **a carico del contribuente**, per:

- gli interventi relativi a **parti comuni degli edifici condominiali**, o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015;
- l'acquisto e la posa in opera delle **schermature solari**, sostenute dal **1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015**, fino ad un **valore massimo della detrazione di euro 60.000**.

La detrazione si applica anche alle spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di **impianti di climatizzazione invernale** con impianti dotati di generatori di calore alimentati da **biomasse combustibili**, sostenute dal **1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015**, fino ad un **valore massimo della detrazione di euro 30.000**.

La Legge n. 190/2014 non ha, invece, modificato le altre disposizioni riguardanti la detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica, come i presupposti applicativi, i lavori agevolabili, i limiti massimi di spesa, gli adempimenti da assolvere e la ripartizione del beneficio in 10 quote annuali: si ricorda, inoltre, che – per effetto dell'entrata in vigore del Decreto “Semplificazioni Fiscali” – nel caso in cui tali lavori si protraggano oltre la data di chiusura del periodo d'imposta di avvio degli stessi, **non sussiste più l'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate**.

### **1.2) Ristrutturazioni edilizie**

L'art. 1, co. 47, della Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) **estende a tutto il 2015 la detrazione di imposta per le spese di recupero del patrimonio edilizio nella misura del 50% delle spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015**: l'importo complessivo massimo delle spese agevolabili è stabilito in euro 96.000 per unità immobiliare. Conseguentemente, a partire **dal 1° gennaio 2016**, in assenza di ulteriori norme incentivanti, tornerà applicabile il regime ordinario fondato sulla **detrazione del 36%** – e non più del 50% – e sul limite di spesa di euro 48.000 (anziché euro 96.000) per unità immobiliare. In altre parole, con riferimento al momento di sostenimento delle spese (rileva la data del bonifico in quanto per le persone fisiche vige il c.d. “principio di cassa”), l'agevolazione è pari al:

- 36% per le spese sostenute fino al 25 giugno 2012, nel limite massimo di spesa di euro 48.000;
- **50% per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015, nel limite**

# Studio Colella Associato

**massimo di spesa di euro 96.000;**

- 36% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016, nel limite massimo di spesa di euro 48.000 (salvo proroghe o eventuali modifiche normative).

L'ammontare massimo di rilevanza delle spese agevolate (euro 96.000 per i costi sostenuti dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015) deve essere riferito a **ciascuna unità immobiliare residenziale, incluse le relative pertinenze**, ancorché posseduta o detenuta da più soggetti in regime di comproprietà o contitolarità: tale limite deve essere commisurato a ciascun intervento agevolato, considerato unitariamente, ancorché svolto a cavallo di più periodi d'imposta.

Si segnala inoltre, che la detrazione Irpef spetta anche per gli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, **eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare** e da cooperative edilizie, che provvedano **entro 18 mesi** (e non più 6 mesi) dalla data di conclusione dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile. La detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un'aliquota del valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari al **25% del prezzo dell'unità immobiliare** risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo di euro 48.000 (euro 96.000 dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015).

### *1.3) Interventi anti-sismici*

La Legge di Stabilità 2015 ha riconosciuto la **detrazione del 65%** anche alle **spese – nel limite di euro 96.000 per unità immobiliare – sostenute sino al 31 dicembre 2015**, relativamente agli interventi di adozione di misure antisismiche. L'agevolazione riguarda l'esecuzione di **opere per la messa in sicurezza statica**, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle **parti strutturali degli edifici** o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.

La detrazione potenziata del 65% spetta se i predetti interventi, e le corrispondenti spese, sono effettuati su **edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità** (zone 1 e 2), riferiti a **costruzioni adibite ad abitazione principale oppure ad attività produttive**.

### *1.4) Bonus mobili*

La Legge di Stabilità 2015 ha esteso al **31 dicembre 2015** la detrazione del 50% per **ristrutturazioni edilizie** fino a concorrenza del proprio ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute per l'**acquisto di mobili** e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

La detrazione, come anticipato, spetta nella misura del 50% da applicarsi alle **spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015** – nel limite massimo complessivo di euro 10.000 – ed

## Studio Colella Associato

è ripartita, tra gli aventi diritto, in 10 quote annuali di pari importo. Le suddette spese agevolabili sono computate, ai fini della fruizione della detrazione, indipendentemente dall'importo dei costi sostenuti per i lavori che fruiscono della detrazione per ristrutturazione edilizia.

Il contribuente che ha effettuato interventi di ristrutturazione edilizia, pertanto, accede ad un ulteriore risparmio d'imposta, nel limite **massimo di euro 500 annui per 10 periodi d'imposta**, ovvero complessivamente euro 5.000 nel decennio di riferimento (50% di euro 10.000).

Si ricorda che l'Agenzia delle Entrate ha precisato che nel caso in cui nel bonifico di pagamento per interventi di recupero edilizio non siano indicati gli estremi della norma per il bonus, il codice fiscale e la partita Iva dei soggetti interessati, **l'agevolazione non spetta**.

Tuttavia, al fine di poter **rimediare alla decadenza dalla detrazione**, il contribuente può procedere alla ripetizione del pagamento al beneficiario, mediante **l'esecuzione di un nuovo bonifico** bancario/postale nel quale siano riportati, in maniera corretta, i dati richiesti (estremi della norma per il bonus, il codice fiscale e la partita Iva dei soggetti interessati). Nel caso in cui la ripetizione del pagamento avvenga nell'anno successivo a quello di effettuazione dell'originario pagamento (errato), la detrazione "slitta" di un periodo d'imposta, poiché **l'agevolazione spetta a partire dall'anno in cui il pagamento è avvenuto in maniera corretta**. Per effetto del nuovo pagamento, inoltre, le parti potranno definire le **modalità di restituzione dell'importo originariamente pagato**.

### **2) "BONUS BEBÈ"**

L'art. 1, co. 125-129, della Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) ha stabilito che, per **ogni figlio nato oppure adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017**, è riconosciuto un **assegno** di importo pari ad **euro 960 annui**, erogato mensilmente, a decorrere dal mese di nascita o adozione.

L'assegno, che non concorre alla formazione del reddito complessivo, è corrisposto **fino al compimento del terzo anno d'età**, ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione, per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea o di cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno, residenti in Italia e purché il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente sia in condizione economica corrispondente ad un **ISEE non superiore ad euro 25.000 annui**. Qualora tale indicatore non superi l'importo di euro 7.000 annui, l'importo dell'assegno è raddoppiato.

L'assegno è corrisposto, a domanda, dall'Inps: le somme così erogate non rilevano ai fini della verifica dei limiti di reddito complessivo.

### **3) STABILIZZAZIONE DEL BONUS "80 EURO"**

A decorrere dal 1° gennaio 2015, viene reso strutturale il credito di 80 € su base mensile per i titolari di redditi di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati ai redditi di lavoro dipendente.

Nel dettaglio, la Legge di Stabilità 2015 prevede, **a decorrere dal periodo d'imposta 2015**, l'attribuzione di uno speciale **credito ai seguenti soggetti**:

# Studio Colella Associato

- titolari di redditi di lavoro dipendente (con esclusioni dei pensionati);
- titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente, con riferimento a:
  1. compensi percepiti dai soci lavoratori di cooperative;
  2. indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità;
  3. somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale;
  4. redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
  5. remunerazione dei sacerdoti;
  6. prestazioni previdenziali complementari;
  7. compensi per i lavoratori socialmente utili.

Restano esclusi i contribuenti “incapienti” (vale a dire i contribuenti che possiedono redditi pari o inferiori a 8.000 € e che determinano una imposta lorda “negativa”, ossia inferiore alle detrazioni per lavoro dipendente spettanti) ed i pensionati.

L’importo del credito annuale erogabile dai sostituti di imposta è incrementato da 640 € a 960 €, in ragione del fatto che l’agevolazione nel 2014 era applicabile dal 24 aprile 2014, quindi, per un periodo di soli 8 mesi, mentre il “bonus” in commento si applicherà per un periodo di 12 mesi.

Restano confermati i parametri reddituali di accesso all’agevolazione fiscale: il credito di 960 € spetterà integralmente ai contribuenti con un reddito complessivo non superiore a 24.000 €, mentre la misura del credito spettante decresce, fino ad annullarsi, per i titolari di un reddito complessivo compreso tra 24.000 € e 26.000 €; il reddito complessivo è individuato facendo riferimento ai soli redditi assoggettati a tassazione ordinaria IRPEF.

#### ***4) EROGAZIONI LIBERALI ALLE ONLUS***

L’art. 1, co. 137, della Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) ha incrementato **da euro 2.065 ad euro 30.000** il limite massimo delle erogazioni liberali, che attribuiscono il diritto alla detrazione (26%), a beneficio delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con D.P.C.M., nei Paesi non appartenenti all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

#### ***5) IMPOSIZIONE SU FONDI PENSIONE E TFR***

L’art. 1, co. 621, della Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) ha stabilito l’innalzamento **dall’11% al 20%** dell’imposta sostitutiva sui fondi pensione, nonché l’aumento **dall’11% al 17%** dell’imposizione sulla rivalutazione del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.

### **6) “RIVALUTAZIONE” TERRENI E PARTECIPAZIONI**

L’art. 1, co. 626 e 627, della Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) ha **riaperto i termini**: le **persone fisiche “non imprenditori”** possono, pertanto, rideterminare il costo dei **terreni edificabili e con destinazione agricola**, nonché delle **quote di partecipazione** non negoziate in mercati regolamentati **detenuti al 1° gennaio 2015**, in base ad un’apposita **perizia asseverata entro il 30 giugno 2015**.

La corrispondente **imposta sostitutiva è raddoppiata** (4% per le partecipazioni non qualificate, 8% per le partecipazioni qualificate e i terreni), e può essere rateizzata fino ad un **massimo di tre rate annuali** di pari importo, a decorrere dal 30 giugno 2015: sull'ammontare delle rate successive alla prima sono dovuti gli **interessi nella misura del 3% annuo**, da versarsi contestualmente. A questo proposito, si ricorda ai contribuenti che abbiano già effettuato una **precedente rideterminazione** – di **detrarre** dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l’importo relativo a quella **già versata**, oppure di richiedere il **rimborso** di quanto già pagato: al ricorrere di quest’ultima ipotesi, il **termine di decadenza** per l’istanza di restituzione decorre dalla data del versamento dell’intera imposta o della prima rata relativa all’ultima rideterminazione effettuata. L’importo del rimborso non può comunque essere superiore all’ammontare dovuto in base all’ultima rideterminazione del valore effettuata.

### **7) ESENZIONE IRPEF POLIZZE CASO MORTE**

L’art. 1, co. 658, della Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) ha stabilito che i capitali **percepiti, a decorrere dal 1° gennaio 2015**, in caso di morte, in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono **esenti dall’Irpef**.

### **8) FRANCHIGIA DI ESENZIONE DEI LAVORATORI DIPENDENTI “FRONTALIERI”**

L’art. 1, co. 690, della Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) ha aumentato **da euro 6.700 ad euro 7.500** l’importo non imponibile del reddito di lavoro dipendente dei “frontalieri”. La novità normativa è applicabile ai lavoratori subordinati residenti nel territorio dello Stato italiano, che prestano l’attività lavorativa all’estero in zona di frontiera – come Austria, Francia, Slovenia, San Marino, Stato Città del Vaticano e Svizzera– oppure in altri Paesi “limitrofi” al territorio nazionale (come il Principato di Monaco), in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto.

\* \* \*

Restando a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento, è gradita l’occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.

**Studio  
Colella  
Associato**

**Studio Colella Associato**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "G. Colella". The signature is fluid and cursive, with the first letter "G" being particularly large and stylized.

**Studio  
Colella  
Associato**